

ACCORDO DI «WORK FOR EQUITY» CON START-UP INNOVATIVA

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 776/2021

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in esame, fornisce chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 27, comma 4, del D.L. 179/2012, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale e contributivo applicabili agli strumenti finanziari emessi da start-up innovative e diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (cd. «*work for equity*»).
- ✓ In particolare, la società istante, che aveva fornito a una società committente, configurantesi quale start-up innovativa, servizi di consulenza di comunicazione, riceveva quale corrispettivo della prestazione resa, in forza di un accordo di «*work for equity*» stipulato con la medesima, una quota di partecipazione (di nuova emissione) della stessa società committente di valore pari a quello del servizio fornito, valore certificato da apposita perizia. L'istante chiedeva dunque se la quota di partecipazione ricevuta a fronte della prestazione effettuata dovesse concorrere o meno alla formazione del reddito complessivo stante il richiamo della suddetta norma all'art. 9 del TUIR.
- ✓ L'Agenzia, pur non esprimendosi in merito alla riconducibilità della prestazione svolta dalla società istante nell'ambito dei «servizi di consulenza altamente qualificati», conferma che la disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del D.L. 179/2012, è finalizzata a favorire l'acquisizione di opere e servizi altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l'irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti sia di opere e servizi e sia di crediti maturati a seguito della prestazione resa in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati. Pertanto detti apporti (non generici) sono esenti da imposizione in capo ai soggetti che li effettuano, non assumendo rilevanza fiscale né al momento di ultimazione dell'opera o del servizio né al momento di emissione delle azioni/quote/strumenti finanziari. L'Agenzia rammenta peraltro che il regime fiscale di favore non si estende alla successiva disposizione degli strumenti finanziari ricevuti essendo la plusvalenza eventualmente realizzabile in sede di cessione assoggettata al regime fiscale ordinariamente applicabile.

